

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 2 – Istituzione delle Scuole

Le Scuole di Specializzazione di cui al presente Regolamento hanno sede presso l'Università e afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

I Regolamenti delle Scuole, disposti ed emanati nel rispetto dei Decreti Ministeriali recanti le pertinenti classi, sono emanati dal Rettore, su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Facoltà.

Art. 3 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio Decreto, su proposta del Consiglio della Scuola, approvata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

La proposta del Consiglio della Scuola avviene a seguito di votazioni a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. Le elezioni sono indette, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, dal decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Il Direttore della Scuola deve essere un Professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia dell'Università, appartenente al Consiglio della Scuola e afferente al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola. In mancanza, può essere eletto Direttore anche un docente di seconda fascia. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la direzione della Scuola può essere affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, fermi restando i provvedimenti assunti alla data di emanazione del presente Regolamento.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici e può essere nominato più di una volta.

Il medesimo docente può essere contemporaneamente Direttore di più Scuole di Specializzazione.

Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione.

Il Direttore convoca il Consiglio e lo presiede.

Il Direttore della Scuola attesta mensilmente le presenze dei medici in formazione secondo le modalità determinate dai competenti uffici dell'Università.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica inoltre la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione.

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai Professori a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate dalla legge ed è ratificato dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio della Scuola detta le linee generali della formazione e individua le strutture da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

In particolare, il Consiglio della Scuola determina preventivamente in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale. A tal fine il Consiglio concorda con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali il medico svolge la formazione i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che lo stesso deve eseguire, sulla base del programma formativo.

Il Consiglio della Scuola designa altresì annualmente i tutori, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Art. 4 - Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di prima e seconda fascia, da Ricercatori universitari e, nella misura determinata dalla normativa vigente, da personale non universitario, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente al settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Le nomine dei Professori a contratto dovranno essere trasmesse alla Direzione Amministrativa per la stipula dell'accordo, nei termini utili perché possano essere regolarmente tenute le lezioni (indicativamente entro il mese di febbraio di ciascun anno).

I Professori a contratto potranno svolgere l'attività prevista dall'ordinamento, previa autorizzazione della struttura di afferenza, qualora richiesta. Detta autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Amministrativa.

Art. 5 - Ammissione

L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.

Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole Università.

Il calendario delle prove è, infatti, fissato annualmente dal Ministero.

La ripartizione dei posti messi a concorso tra le singole Scuole è effettuata con Decreto Ministeriale.

Il numero dei posti con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, provenienti da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello regolamento didattico delle singole Scuole e previa approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

posti ordinari finanziati dal Ministero;

posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;

posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private.

Salva diversa disposizione in materia, la commissione per gli esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione è composta dal Direttore della Scuola e da quattro Professori di ruolo e/o Ricercatori afferenti alla Scuola.

Art. 6 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368/1999, può essere ammesso, se idoneo al relativo concorso, in soprannumero alla rispettiva Scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacità recettiva della Scuola stessa.

La ripartizione tra le singole Scuole dei posti riservati è effettuata con il Decreto Ministeriale di attribuzione dei contratti.

Tale personale, per usufruire dei posti in soprannumero, dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad un'Unità Operativa nella quale svolge, attualmente e a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.

La specifica categoria destinataria della norma di cui sopra è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola.

Gli appartenenti alla presente categoria dovranno necessariamente svolgere l'attività formativa presso l'Università, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza. Infatti i medici di cui trattasi non possono svolgere il previsto percorso formativo pratico, a tempo pieno, e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente di provenienza pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture sono state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Gli appartenenti alla presente categoria possono essere ammessi alle Scuole di Specializzazione, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 7 - Posti aggiuntivi riservati per le esigenze della Sanità militare e della Polizia di Stato e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo

Secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 3 del Decreto Legislativo 368/1999, così come modificato ed integrato dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione è stabilita, d'intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità militare e, d'intesa con il Ministero dell'Interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato.

Gli appartenenti alla presente categoria possono essere ammessi alle Scuole di Specializzazione, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

È stabilita, inoltre, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, una riserva di posti per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

La ripartizione tra le singole Scuole dei posti riservati di cui al presente articolo è effettuata con il Decreto di attribuzione dei contratti.

Art. 8 - Anno accademico

L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che è stabilito per ciascun anno, con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di assegnazione dei contratti.

Per gli immatricolati prima dell'anno accademico 2006/2007 il periodo per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico il 1° novembre.

Art. 9 - Contratto di formazione specialistica

All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Lo schema-tipo del contratto è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il contratto è stipulato con l'Università e con la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata della Scuola di Specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto in merito alle sospensioni.

Art. 10 - Frequenza

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Lo specializzando si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed e agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della Scuola è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale

assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati dal Consiglio della Scuola.

Il Consiglio della Scuola determina altresì il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Art. 11 – Trattamento economico

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Il trattamento economico, corrisposto mensilmente dall'Università, è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile ed è determinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.

Ai contratti di formazione specialistica si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'art. 45 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 12 - Tasse

L'importo delle tasse e dei contributi e le scadenze vengono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato.

Il medico in formazione non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, né ottenere certificazioni, in particolar modo la regolarità del pagamento delle tasse è condizione per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma.

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto.

Art. 13 - Assicurazione

L'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa è tenuta a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 14 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario che possono prevedere anche la timbratura.

Le presenze sono attestate mensilmente dal Direttore della Scuola secondo le modalità determinate dai competenti uffici dell'Università.

Art. 15 - Assenze giustificate

Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

L'autorizzazione deve essere richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

Art. 16 – Sospensioni del periodo di formazione

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali di cui al precedente art. 15. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.

Durante i periodi di sospensione della formazione superiori ai quaranta giorni al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il certificato potrà essere inviato tramite fax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

In caso di sospensione per malattia, superiore ai quaranta giorni, l'interessato deve presentare domanda di sospensione, presso la Segreteria con l'indicazione della durata allegando apposito certificato medico.

La sospensione deve essere recepita con delibera del Consiglio della Scuola che dovrà essere trasmessa al Consiglio di Facoltà ed alla Segreteria Studenti.

In caso di maternità il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Segreteria Studenti, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro e della madre a norma delle leggi vigenti.

Il medico in formazione è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Studenti, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, allegando un certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, contenente la data presunta del parto. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto

l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta alla Segreteria Studenti. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Il medico in formazione deve consegnare alla Segreteria Studenti, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del bambino.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, il medico in formazione ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione. A tal fine dovrà consegnare, 30 giorni prima dall'inizio della nuova astensione, presso la Segreteria Studenti, un'ulteriore domanda di sospensione debitamente sottoscritta, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

Le sospensioni devono essere recepite con delibera del Consiglio della Scuola che dovrà essere trasmessa al Consiglio di Facoltà ed alla Segreteria Studenti.

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione, limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo.

Art. 17 - Idoneità alla mansione

Il medico in formazione specialistica, dopo l'immatricolazione dovrà presentarsi presso l'Unità Operativa di Medicina Preventiva del polo di riferimento al fine di sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio. I relativi certificati devono essere prodotti alla Segreteria Studenti ed alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie. Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale. L'onere di tali accertamenti è a carico della struttura sanitaria.

Art. 18 - Trasferimento

Il trasferimento ad altra Scuola di Specializzazione è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia, subordinatamente alla disponibilità dei posti della Scuola ricevente.

Il trasferimento potrà avere luogo solo dopo il superamento degli esami di profitto dell'anno concluso presso l'Università di provenienza.

Gli specializzandi che chiedono il trasferimento presso l'Università Vita-Salute San Raffaele presentano la domanda alla Segreteria Studenti corredata dal nulla osta della Scuola di appartenenza e dal piano di studi svolto.

Nel caso in cui il contratto di formazione specialistica sia finanziato da enti pubblici o privati o dalla Regione ove ha sede la Scuola di provenienza, tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali, la domanda dovrà essere corredata dal nulla osta del finanziatore.

Verificata la disponibilità del posto, il Consiglio della Scuola ricevente, effettua una valutazione di merito dello specializzando ed esprime parere sul trasferimento.

In caso di parere favorevole, sottopone la richiesta di trasferimento al Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In caso di delibera favorevole, la Segreteria Studenti trasmetterà il nulla osta al trasferimento all'Università di provenienza dell'interessato, la quale dovrà inviare copia del foglio di congedo all'Università Vita-Salute San Raffaele. Solo a questo punto si provvederà all'iscrizione.

Lo specializzando trasferito ad una Scuola dell'Università Vita-Salute San Raffaele dovrà pagare per intero le tasse e contributi per l'anno accademico cui si iscrive e non ha diritto a nessun rimborso da parte dell'Università Vita-Salute San Raffaele delle tasse versate all'Università di provenienza.

alla Segreteria Studenti.

Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza al Direttore della Scuola, il quale, previa valutazione del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Facoltà, può rilasciare il nulla osta.

Il Direttore trasmetterà copia del nulla osta rilasciato allo studente che intende trasferirsi ad altro Ateneo, alla Segreteria Studenti.

Successivamente la Segreteria Studenti, dopo avere ricevuto il nullaosta della Università destinataria del trasferimento, trasmetterà alla stessa copia del foglio di congedo.

All'atto della presentazione della domanda di trasferimento lo specializzando dovrà provvedere alla regolarizzazione della sua posizione amministrativa presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

Art. 19 - Rinuncia e decadenza

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria Studenti e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività, alla quale dovrà essere allegato il libretto universitario ed il tesserino identificativo.

Coloro che rinunciano al proseguimento degli studi non hanno alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati.

In tali casi, ai sensi della normativa vigente, la carriera precedente dello specializzando viene considerata annullata.

La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Studenti del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

Art. 20 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

L'accREDITAMENTO delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio, con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 21 - Formazione fuori rete formativa

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, previa approvazione del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Facoltà e formale accettazione della Amministrazione ospitante.

Previa delibera del Consiglio della Scuola, sono altresì possibili periodi di formazione presso strutture qualificate sul territorio nazionale.

In entrambi i casi la copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante.

Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, lo specializzando dovrà consegnare al Consiglio della Scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.

Art. 22 – Tutorato

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Il tutore è designato tra i medici della struttura in cui il medico in formazione opera. In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un tutore per ciascun periodo di rotazione.

Sono compiti principali del tutore:

Guidare i medici in formazione specialistica in ogni attività formativa e assistenziale.

Dare le disposizioni necessarie per la graduale assunzione di responsabilità e compiti assistenziali da parte del medico in formazione e per l'esecuzione di interventi con autonomia.

Sottoscrivere i fogli di presenza mensili che saranno sottoscritti anche dal Direttore della Scuola.

Sottoscrivere l'illustrazione mensile delle attività e degli interventi svolti dal medico in formazione sull'apposito libretto di formazione specialistica, certificate dal dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso le quali il medico in formazione espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo e dal Direttore della Scuola per presa visione.

Sottoscrivere la valutazione dell'attività del medico in formazione al termine di ciascun periodo di rotazione sul libretto di formazione specialistica.

Art. 23 – Libretto di formazione specialistica

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate, le

attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Le attività e gli interventi sono controfirmati dal medico in formazione specialistica, dal tutore e dal responsabile dell'Unità Operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica devono essere consegnati presso la Segreteria Studenti.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Art. 24 – Esami di profitto e passaggio all'anno successivo

Entro la fine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno.

Lo specializzando porterà in visione alla commissione d'esame il resoconto annuale dell'attività formativa-pratica registrata sul libretto-diario.

Il libretto sarà accompagnato da un giudizio sintetico sulle capacità e sulle attitudini dello specializzando espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dai Direttori delle Scuole di Specializzazione e ratificate dal Consiglio di Facoltà.

La commissione esaminatrice delle verifiche di profitto è composta di norma dal Direttore della Scuola e da almeno altri due membri afferenti alla Scuola.

La commissione firma il verbale d'esame e ne segna il risultato sul libretto dello specializzando.

Ai fini del superamento delle verifiche di profitto è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti, l'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della commissione esaminatrice.

Il mancato superamento delle verifiche di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione anticipata del contratto.

Lo specializzando non può sostenere gli esami di profitto se non è iscritto all'anno accademico, se non ha ottenuto l'attestazione di frequenza e se non è in regola con il pagamento delle tasse.

Le date degli esami di profitto vengono stabilite dal Consiglio di Scuola.

Appelli straordinari possono essere previsti da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.

Art. 25 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver acquisito 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle Scuole articolate in cinque anni di corso o 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in sei anni di corso.

L'esame finale deve essere sostenuto al termine dell'ultimo mese di validità del contratto.

La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

La tesi può essere redatta in lingua inglese, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Scuola.

Relatore della tesi deve essere un docente di ruolo che faccia parte del Consiglio della Scuola.

La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione è composta da sette membri, in maggioranza da Professori e/o Ricercatori della Facoltà a cui afferisce la Scuola, tra i quali almeno due di prima fascia.

Le commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola.

Ai fini del superamento dell'esame per il conseguimento del diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Il Diploma di specializzazione è corredato dal supplemento al diploma che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

Art. 26 - Valutazione della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dall'Ateneo.

Art. 27 - Attività compatibili

Il medico in formazione ha facoltà di svolgere la libera professione intramuraria, secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'Azienda Sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 il medico in formazione può svolgere l'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e senza che essa interferisca con le attività di tirocinio previste dalle singole Scuole.

Art. 28 - Incompatibilità

Per la durata della formazione al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea, Corsi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di perfezionamento e master in Italia o all'estero.

Art. 29 - Disposizioni finali

Il Regolamento delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Parte generale dell'Università Vita-Salute San Raffaele entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del presente Decreto Rettoriale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele e dalla normativa vigente in materia.

Emanato con Decreto Rettoriale n. 2862 del 31 marzo 2010